

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. [omissis]
2. Qualora l'ufficio non sia a conoscenza del soggetto o dei soggetti detentori, tale qualità si presume, salvo prova contraria, in capo a ciascun possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  
3. – 4. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. [omissis]
2. **Fatta salva la solidarietà nell'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e salvo diversa denuncia, il tributo è intestato:**
  - a. **in caso di pluralità di detentori, al titolare della scheda anagrafica di famiglia, se trattasi di utenza residenziale, ovvero al detentore maggiore di età, nei restanti casi;**
  - b. **in caso di pluralità di possessori, al titolare della maggior quota e, a parità, al possessore maggiore di età, salvo prova di detenzione esclusiva da parte di uno o di taluni dei restanti possessori.**
3. – 4. [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 6 - Esclusioni

1. [omissis]
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di non utilizzo e purché di fatto non utilizzati, quali:
  - a. utenze domestiche di tipo abitativo prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
  - b. utenze non domestiche, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
  - c. – n. [omissis]
3. – 7. [omissis];

## Testo modificato

### Art. 6 - Esclusioni

1. [omissis]
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di **inutilizzabilità** e purché di fatto non utilizzati, quali:
  - a. **locali di tipo abitativo (categoria A, escluso A10)** prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
  - b. **locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi (categorie B, C1, C3, C4, C5, D)**, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
  - c. – n. [omissis]
3. – 7. [omissis];

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza**

1. – 2. [omissis]

2 *bis*. Nel caso di utenze intestate a soggetti deceduti o comunque cancellati dai registri anagrafici del Comune, ovvero nel caso in cui, il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risulti completamente azzerato per via di una o più esclusioni di componenti ai sensi del precedente comma 2, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche di non residenza.

3. – 4. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza**

1. – 2. [omissis]

2 *bis*. Qualora l'utenza di residenza risulti intestata a soggetti deceduti o comunque cessati dal nucleo familiare, nelle more del cambio di intestazione, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche di non residenza. La medesima tariffa si applica anche nel caso in cui, il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risulti completamente azzerato per via di una o più esclusioni di componenti ai sensi del precedente comma 2.

3. – 4. [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche**

1. [omissis]

2. Sono esentati nell'anno dal pagamento del tributo i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE paria zero. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a euro 7.500,00. La tariffa è altresì ridotta del 25% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a euro 7.500,00 ed inferiore ad euro 10.000,00.

3. – 5. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche**

1. [omissis]

2. Sono esentati nell'anno dal pagamento del tributo i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE paria zero. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a euro 7.500,00. La tariffa è altresì ridotta del 25% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a euro 7.500,00 ed inferiore ad euro 10.000,00. **Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è subordinato alle modalità di cui al successivo articolo 16, comma 4 bis.**

3. – 5. [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 14 - Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1. Sono esenti dal pagamento del tributo e dall'obbligo di denuncia:
  - a. gli edifici adibiti al culto, fatta eccezione per le abitazioni dei ministri del culto;
  - b. [omissis]
2. – 3. [omissis]
4. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, calcolata come segue:

$$(K_y/K_d)*100$$

dove:  $K_y$  = quantitativo dei rifiuti avviato al recupero nell'anno precedente espresso in kg/mq/anno;

$K_d$  = coefficiente di produzione dei rifiuti espresso in kg/mq/anno.

## Testo modificato

### Art. 14 - Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1. Sono esenti dal pagamento del tributo e dall'obbligo di denuncia:
  - a. **gli edifici adibiti all'esercizio pubblico del culto;**
  - b. [omissis]
2. – 3. [omissis]
4. **Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013 la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione è calcolata come segue:**

$$(K_y/K_d)*100$$

dove:  $K_y$  = quantitativo dei rifiuti avviato al recupero nell'anno precedente espresso in kg/mq/anno;

$K_d$  = coefficiente di produzione dei rifiuti espresso in kg/mq/anno.
5. **La riduzione di cui al precedente comma è fruibile, in ogni caso, in misura non superiore al 100% della parte variabile della tariffa. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 12.**

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 16 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1. – 4. [omissis]

5. [omissis]

6. Fatta salva l'applicazione della tariffa secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 2 *bis*, qualora, l'intestatario di un'utenza domestica di residenza, cessi per qualsiasi ragione di far parte del nucleo familiare occupante, è fatto obbligo ad uno qualsiasi dei restanti occupanti di volturare a proprio nome il tributo.

7. – 9. [omissis]

10. Si procede alla cessazione d'ufficio dell'occupazione a seguito di nuova denuncia da parte di altro soggetto, ovvero a seguito di accertamento. Analogamente, si procede alla iscrizione d'ufficio dell'occupazione in capo ad uno dei possessori a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, a seguito di denuncia di cessazione da parte dell'occupante, ovvero a seguito di accertamento.

11. [omissis]

## Testo modificato

### Art. 16 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1. – 4. [omissis]

4 bis. Il riconoscimento delle agevolazioni per reddito ISEE avviene esclusivamente previo caricamento su apposito Portale comunale dei dati relativi alla attestazione ISEE da parte degli intermediari convenzionati con il Comune, senza applicazione di costi aggiuntivi per il contribuente. Non si tiene conto di richieste di agevolazione ISEE presentate con modalità diverse da quella di cui al precedente periodo. Le attestazioni ISEE così acquisite producono effetto solo nel caso in cui l'intestatario risulti titolare di utenze TARI di tipo Domestico residenziale.

5. [omissis]

6. Qualora, l'intestatario di un'utenza domestica di residenza, cessi per qualsiasi ragione di far parte del nucleo familiare occupante, è fatto obbligo ad uno qualsiasi dei restanti occupanti di volturare a proprio nome il tributo. Nelle more, si applica la tariffa secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 2 *bis*.

7. – 9. [omissis]

10. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario, l'ufficio può procedere, in assenza di denuncia, a volturare le utenze intestate a soggetti deceduti o comunque non più detentori o possessori, ovvero ad iscrivere nuove utenze precedentemente non a ruolo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. Analogamente, l'ufficio può provvedere alla rettifica o integrazione di ogni elemento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mq occupati, categoria d'uso, decorrenze, ecc.) che risulti incoerente con le informazioni in proprio possesso. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria ed il relativo pagamento perfeziona l'obbligo dichiarativo per l'annualità considerata. Resta salvo, in caso di mancato pagamento, il potere di irrogare le sanzioni per omessa o infedele denuncia mediante apposito avviso di accertamento.

11. [omissis]